

Proponenti:**Presidente** Enrico Rossi**Assessore** Federica Fratoni**Assegnata** alla 4^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 13 gennaio 2016**Approvata** in data 19 gennaio 2016**Divenuta** legge regionale 6/2016 (atti del Consiglio)**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

SEZIONE III**REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI****Regione Toscana - Collegio di Garanzia****Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana. Modifiche.**

A seguito delle recenti modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), si rendono necessarie le seguenti modifiche al regolamento interno del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del reg.int. del Collegio

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del reg.int. del Collegio le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi" e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 4 del reg. int. del Collegio

1. L'articolo 4 del reg.int. del Collegio è sostituito dal seguente:

"Articolo 4
Cause di decadenza

1. I membri del Collegio decadono dalla carica per:
 - a. incompatibilità;
 - b. tre assenze consecutive non giustificate;
 - c. impedimento permanente;
 - d. dimissioni.

2. La giustificazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria prima della seduta del Collegio o, in caso di impossibilità, nei giorni immediatamente successivi, in forma scritta, per via telematica.

3. Il Presidente, conosciuta la notizia di cause di decadenza, convoca il Collegio per le decisioni conseguenti.

4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di decadenza di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

5. Il Collegio, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento delle cause di decadenza, applica la normativa prevista per i consiglieri regionali nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. E' altresì incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello.

7. Per l'accertamento dell'impedimento permanente collegato a uno stato di salute, il Collegio chiede al Consiglio regionale di provvedere all'acquisizione di un parere professionale in merito.

8. L'accertamento delle cause di decadenza è comunicato al Consiglio regionale ai fini della sostituzione del componente cessato che avverrà con la pubblicazione di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza.

9. Spetta inoltre al Collegio l'accertamento delle cause di conflitto di interesse secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

10. Il componente del Collegio che si trovi in un

singolo procedimento in conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento.

11. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione il componente che non abbia rispettato l'obbligo di astensione personale. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento, la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.”.

Per effetto di quanto sopra, il testo del regolamento interno del Collegio di garanzia coordinato, con le modifiche approvate, risulta il seguente:

REGIONE TOSCANA - COLLEGIO DI GARANZIA

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana.

TITOLO I

Organizzazione e funzionamento

Capo I

Organizzazione

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana e della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), disciplina il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.

2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti l'attuazione dello Statuto e a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.

3. Il Collegio svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

Articolo 2

Prima seduta del Collegio

1. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età, che la presiede.

2. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica trenta mesi e possono essere riconfermati, fermo restando il limite di cinque anni come membri del Collegio.

Articolo 3

Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente:

a. rappresenta il Collegio;

b. lo presiede, dirige la discussione e assicura il buon andamento dei lavori;

c. convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto dei termini previsti dalla legge per l'espressione delle deliberazioni del Collegio e scegliendo, tra più date eventualmente possibili, la data che consente il maggior numero di presenze, oltre a quella del relatore designato;

d. designa i relatori sugli atti all'esame del Collegio nonché per le fasi istruttorie degli adempimenti in materia di referendum. Nell'individuare i relatori si seguono i criteri della rotazione e della disponibilità;

e. sovrintende alle attività del Collegio;

f. tiene i rapporti con gli organi regionali e ne è responsabile;

g. esercita ogni altra facoltà, diritto o obbligo disciplinati dalle leggi regionali;

h. adotta le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del Collegio, dandone atto nella prima seduta utile;

i. comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dal Collegio;

j. cura la redazione della relazione annuale sull'attività del Collegio di cui all'articolo 16 della legge regionale 34/2008.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza di entrambi, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

Articolo 4

Cause di decadenza

1. I membri del Collegio decadono dalla carica per:

a. incompatibilità;

b. tre assenze consecutive non giustificate;

c. impedimento permanente;

d. dimissioni.

2. La giustificazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria prima della seduta del Collegio o, in caso di impossibilità, nei giorni immediatamente successivi, in forma scritta, per via telematica.

3. Il Presidente, conosciuta la notizia di cause di decadenza, convoca il Collegio per le decisioni conseguenti.

4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di decadenza di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

5. Il Collegio, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento delle cause di decadenza, applica la normativa prevista per i consiglieri regionali nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. E' altresì incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello.

7. Per l'accertamento dell'impedimento permanente collegato a uno stato di salute, il Collegio chiede al Consiglio regionale di provvedere all'acquisizione di un parere professionale in merito.

8. L'accertamento delle cause di decadenza è comunicato al Consiglio regionale ai fini della sostituzione del componente cessato che avverrà con la pubblicazione di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza.

9. Spetta inoltre al Collegio l'accertamento delle cause di conflitto di interesse secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

10. Il componente del Collegio che si trovi in un singolo procedimento in conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento.

11. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione il componente che non abbia rispettato l'obbligo di astensione personale. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento, la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.

Capo II Funzionamento

Articolo 5 Struttura di supporto e segretario del Collegio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,

sentito il Presidente del Collegio, assegna il personale della struttura di supporto, nonché i locali e ogni altro mezzo necessario per il funzionamento del Collegio, ivi compreso un sito Internet.

2. La struttura di supporto svolge ogni attività istruttoria richiesta dal Collegio.

3. Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte dal responsabile della struttura di supporto o dal funzionario da lui individuato.

4. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, è incaricato degli adempimenti attinenti al funzionamento del Collegio, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la tenuta del protocollo, la trasmissione delle decisioni, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni e l'aggiornamento del sito Internet.

5. Del funzionamento della struttura viene dato atto nella relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

Articolo 6 Verbali

1. Il segretario redige il verbale delle sedute, riportando l'ordine del giorno, il nome dei partecipanti, la discussione, le decisioni e le deliberazioni.

2. Il verbale è approvato, di regola, alla prima seduta successiva a quella a cui si riferisce.

3. Ogni giudizio sulle fonti normative e sui conflitti di attribuzione, nonché ogni atto che incide sul procedimento relativo ai referendum è approvato e redatto in forma di deliberazione.

4. Nelle deliberazioni di cui al comma 3 viene indicato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza. In caso di deliberazione a maggioranza, non si indica l'espressione di voto dei singoli membri.

Articolo 7 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è espresso in forma palese, salvo nei casi previsti dalla legge.

3. Le sedute non sono pubbliche.

Articolo 8

Poteri in sede istruttoria

1. Il Collegio, ai fini della completezza istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessate.

2. Il Collegio ascolta, su loro richiesta, i soggetti richiedenti il giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative e sui conflitti di attribuzione.

3. In materia di referendum il Collegio procede all'audizione dei soggetti legittimati, ai sensi della normativa regionale.

Articolo 9

Modalità per le comunicazioni

1. Le convocazioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Collegio, nonché tra il Collegio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, salvo specifici casi per i quali, motivatamente, il Collegio disponga in senso diverso.

2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

TITOLO II

Procedimenti

Capo I

Procedimento relativo al giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative

Articolo 10

Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia sulla conformità statutaria di fonti normative, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta, in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro trenta giorni dalla richiesta protocollata, ovvero entro dieci giorni, ove trattisi di leggi o regolamenti per i quali sia stato previsto un tempo abbreviato per l'entrata in vigore.

Articolo 11

Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio valuta preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta ed esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 12

Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.

2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 10, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.

3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Capo II

Procedimento relativo al giudizio sui conflitti di attribuzione

Articolo 13

Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia su conflitti di attribuzione, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro venti giorni dalla richiesta protocollata.

Articolo 14

Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 15

Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.

2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 13, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.

3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Capo III

Procedimento relativo alle pronunce in materia di referendum

Articolo 16

Giudizi in materia di referendum sulla delibera statutaria, abrogativi e consultivi

1. Dopo che sono state esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum previsti dalla legge, il Collegio assume le deliberazioni relative alla pronuncia di regolarità e alla procedibilità dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Collegio assume inoltre le seguenti deliberazioni:

a. esprime giudizio motivato di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi e consultivi nel rispetto dei limiti e dei criteri, rispettivamente, previsti dallo Statuto e dalla legge. Nel formulare il giudizio, il Collegio dà conto dei documenti e delle relazioni presentate dai delegati dei promotori della richiesta referendaria secondo la procedura dettata dalla legge. In caso di non chiarezza ed omogeneità del quesito il Collegio, sentiti i delegati secondo la procedura prevista dalla legge, apporta le correzioni necessarie;

b. dispone, sentiti i delegati dei promotori del referendum con le modalità previste dalla legge, la concentrazione in un unico quesito delle richieste che presentano uniformità e analogia di materia;

c. stabilisce se la consultazione popolare debba avere luogo nell'ipotesi di abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum. Uguale giudizio è espresso nel caso che all'abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto del referendum segua altra disciplina che sostituisca o modifichi le disposizioni medesime. In caso di giudizio affermativo, specifica le disposizioni che debbono costituire oggetto del referendum e riformula il quesito. Il Collegio si pronuncia sentiti i delegati del comitato promotore secondo la procedura prevista dalla legge;

d. riformula il quesito del referendum consultivo qualora, prima della verifica di ammissibilità, sia stata ritirata la proposta di legge oggetto del referendum medesimo o siano stati abrogati o modificati gli atti oggetto delle proposte di cui all'art. 48 lett. a) della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.

3. Al fine di assumere le decisioni di cui al comma 2, il Presidente del Collegio nomina il relatore, incaricato altresì della redazione del giudizio. Il giudizio viene allegato alla deliberazione come parte integrante. La deliberazione viene trasmessa ai delegati dei promotori del referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale

4. Per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla legge, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo III bis
Procedimento relativo
alla funzione consultiva

Articolo 16 bis Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di parere, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per la formulazione del parere e la trasmissione di esso entro il termine eventualmente assegnato, decorrente dalla richiesta protocollata.

Articolo 16 ter Espressione del parere

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il parere, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 16 quater Redazione e trasmissione del parere

1. Il relatore redige tempestivamente il parere, dando atto del voto espresso dal Collegio, esponendo sinteticamente eventuali orientamenti diversi emersi nella discussione, senza indicare l'espressione di voto dei singoli membri.

2. Il parere viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 16 bis, al richiedente.

TITOLO III Norma finale

Articolo 17 Approvazione e revisione del regolamento interno

1. Il regolamento interno è approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Salvo le modifiche imposte dalla legge e dai profili di raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale, il regolamento interno può essere modificato su proposta di almeno tre componenti del Collegio, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i soli profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Le modifiche sono approvate con le modalità di cui all'articolo 7.

4. Il regolamento interno e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.